

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA SULLA PREINTESA IN ORDINE AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE NORMATIVA 2012-2015 E PARTE ECONOMICA 2012

La Provincia di Cremona e le Organizzazioni Sindacali territoriali con la Rappresentanza Sindacale Unitaria hanno sottoscritto in data 21 giugno 2012 la preintesa in ordine al contratto collettivo decentrato integrativo per il personale del comparto, per il quadriennio normativo 2012-2015 e per l'annualità 2012 relativamente ai criteri di riparto del fondo risorse decentrate.

Le delegazioni trattanti si sono incontrate per adeguare i contratti collettivi al nuovo impianto della contrattazione collettiva, come disegnato dal d.lgs. 150/09, che all'art. 65 impone alle regioni e agli enti locali la revisione e sostituzione dei decentrati vigenti e incompatibili con il nuovo assetto entro il 31.12.2012.

Ridisegnate le materie siano ancora riservate alla contrattazione decentrata di ente, si è redatto un nuovo testo contrattuale che disciplina la parte normativa per il quadriennio 2012-2015 e, contestualmente, si è dato corso alla consueta contrattazione di valenza annuale in relazione ai criteri di ripartizione del fondo delle risorse decentrate, nel rispetto dei vincoli risultanti dalla legge, dai contratti collettivi nazionali e dagli strumenti di programmazione economica e finanziaria dell'Amministrazione.

La preintesa è stata definita sulla base delle **direttive formulate dalla Giunta Provinciale**, espresse con atto n.55 del 21.2.2012.

Tali **direttive** hanno in particolar modo riguardato i seguenti punti:

“1) in via generale e fermo restando l'obbligo normativo per cui il fondo risorse decentrate non può superare, fino alla data del 31.12.2013, l'ammontare dell'anno 2010,

a) dovrà essere posta particolare attenzione alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa quale ambito di intervento che la legge indica per la riduzione delle spese di personale per gli enti locali;

e, in particolare:

b) incrementare il fondo dell'importo corrispondente alla R.I.A. dei cessati nell'anno 2011;

c) destinare al fondo, al fine del miglioramento della produttività individuale e collettiva, i risparmi derivanti dalle sponsorizzazioni per un importo pari al 40% dei risparmi stessi;

d) destinare al fondo una percentuale pari al 40% dei ricavi derivanti dall'accordo di collaborazione con il Comune di Soresina per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante da parte della Provincia per il recupero del complesso “Immacolata”, al fine dell'incentivazione del personale direttamente e proficuamente coinvolto nell'attività;

e) di quantificare nel 50% la percentuale delle economie aggiuntive, che potranno realizzarsi nel rispetto e secondo i principi di cui all'art. 16 comma 5 del D.L. 98/2011, da utilizzare per la contrattazione decentrata, rinviando a successivi provvedimenti eventuali proposte relative ai piani di razionalizzazione;

f) integrare le risorse economiche destinate al fondo sino ad un massimo dell'1,2 del monte salari 1997 alla luce di quanto in premessa indicato, ai sensi dell'art. 15 commi 2 e 4 del CCNL 1.4.1999;

g) integrare il fondo per € 21.080,00, quale importo stanziato in bilancio per iniziative di miglioramento ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999;

2) dare atto che le integrazioni di cui c), d), e), f), g) dovranno essere verificate ed attestate a consuntivo;

3) procedere alla decurtazione del fondo, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010;

4) dare atto che le somme non spese nel 2011, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 1 L.133/08, saranno riutilizzate nel 2012;

5) fare in modo che la contrattazione decentrata, secondo le previsioni contrattuali di livello nazionale, si svolga nel rispetto dei valori della correttezza e trasparenza e abbia ad oggetto la revisione della medesima in modo da renderla conforme alle norme del Dlgs. n. 150/2009, ai sensi dell'art. 65 del decreto stesso e dell'interpretazione autentica resa con l'art. 6 del Dlgs. n. 141/2011, al fine di evitare la nullità di norme in contrasto con la legislazione vigente.”

La preintesa si compone quindi di una parte generale normativa che riguarda gli istituti rimessi alla contrattazione decentrata con valenza quadriennale, e di un allegato relativo ai criteri di ripartizione del fondo risorse decentrate per l'anno 2012.

In relazione ai punti 1) , sub a) e al punto 3), è necessario ricordare che la disciplina relativa al fondo risorse decentrate, in correlazione con le norme sul contenimento delle spese di personale, è stata innovata dal **D.Lgs. 150/09 e dal D.L 78/2010**, convertito in L. 122/2010, e che le principali nuove norme di riferimento sono ora rappresentate:

1. dall'art. 40, comma 3-*quinquies*, del d.lgs. 165/2001, laddove **condiziona gli incrementi discrezionali al rispetto dei “limiti** stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa”;

2. dall'art. 9, comma 2-*bis*, della legge 122/2010, ove si stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.**

Il richiamato art. 40 *quinquies* pone delle precondizioni per l'applicazione degli incrementi facoltativi del fondo, richiedendo che l'ente locale rispetti :

a) i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale (nel caso dell'art. 15, comma 2, il limite percentuale ivi previsto);

b) i parametri di virtuosità previsti dalle vigenti disposizioni e, dunque:

1. l'incidenza della spesa di personale sul totale delle spese correnti inferiore al 50%;

2. la riduzione progressiva, anno dopo anno, della spesa assoluta di personale;

3. i limiti alle assunzioni previsti dalle norme (art. 1, commi 557 e ss. e comma 562, della legge 296/2006);

4. i vincoli di bilancio e, dunque, le previsioni degli stanziamenti;

5. il rispetto del patto di stabilità;
6. il rispetto di ogni altro strumento di contenimento della spesa, come ad esempio quelli disposti dall'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 che dispone, in linea di principio:

i. la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

ii. la razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

iii. il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Gli incrementi facoltativi sono stati quindi disposti in quanto l'ente rispetta tutti parametri di virtuosità sopra citati, e sono stati applicati nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale.

Il fondo è inoltre contenuto nei limiti dell'anno 2010, ed è stato **ridotto** seppure in via preventiva e salvo verifica a fine anno, di una quota corrispondente alla somma algebrica dell'importo pro-capite, moltiplicato rispettivamente per il numero delle cessazioni e delle assunzioni previste, in proporzione ai mesi lavorati. L'importo preciso della riduzione potrà quindi essere determinato solo al termine dell'esercizio in base all'effettivo andamento di assunzioni e cessazioni. Tale metodologia di calcolo, in assenza di indicazioni esplicite della norma, è stata fatta propria dalla Giunta nella citata d.g.p.55/2012 in quanto si ritiene sia rispettosa, nella forma e nella sostanza, della *ratio* sottesa alla disposizione di legge.

Si riportano per chiarezza i passaggi logici seguiti per operare la **riduzione del fondo**:

- il fondo complessivamente determinato verrà diviso per il numero di dipendenti di ruolo in servizio al 1.1.2012, dedotti i dirigenti, al fine di determinare la media per dipendente;
- sulla base dell'importo medio, recupero dei ratei di finanziamento relativi al personale assunto/cessato nel corso del 2011, in quanto conteggiati in tale anno solo per i mesi di effettiva presenza;
- l'importo medio verrà inoltre moltiplicato per il numero dei cessati nell'anno 2012 nonché di coloro per i quali è previsto il pensionamento, in proporzione ai mesi lavorati, e verrà moltiplicato altresì per il numero di nuove assunzioni nell'anno (attualmente prevedibili, sempre per ratei mensili);
- la somma algebrica di tali importi costituirà l'importo della decurtazione, rinviando a fine anno la consuntivazione, che sarà effettuata in base all'andamento effettivo di assunzioni e cessazioni al 31.12.2012.

In relazione al punto d) delle direttive, si precisa che il fondo è stato incrementato nella sua parte variabile di un importo pari a € 4.800,00, che rappresentano il 40% stimato dei ricavi netti previsti derivanti **dall'accordo di collaborazione** con il Comune di Soresina per lo svolgimento di funzioni di stazione appaltante da parte della Provincia per i lavori di recupero del complesso dell'"Immacolata". Tale importo, destinato

all'incentivazione del personale direttamente e proficuamente coinvolto nell'attività, a seguito di valutazione delle prestazioni a consuntivo, è stato inserito in base alla previsione dell'art. 43 comma 3 della L. 449/97 in quanto richiamato dall'art. 15 comma 1 lett. d) del CCNL 1.4.99.

In riferimento al punto f) delle direttive della Giunta, relativo all'integrazione ex **art.15, comma 2 CCNL 1-4-1999** che recita:"In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità della integrazione delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 su base annua del monte salari dell'anno 97, esclusa la quota relativa alla dirigenza", ed al successivo **comma 4**, che prevede che detti importi possano essere "resi disponibili a seguito dell'accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio "espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità", la Giunta ha ritenuto che le condizioni legittimanti la integrazione del fondo nella misura massima indicata nel contratto collettivo siano rappresentate dal verificarsi nell'anno 2012 di

- significative e positive ricadute, quali conseguenze della riorganizzazione dell'ente effettuata nel secondo semestre 2011, in termini di maggiore efficacia, efficienza ed integrazione dei processi mediante l'implementazione della struttura dell'area;
- un tangibile incremento di attività ed iniziative, perseguibile senza incremento di personale, con ricadute dirette sul territorio: dalla pianificazione di area vasta al supporto ai comuni nel percorso di associazione e integrazione delle funzioni fino allo svolgimento, per delega, di funzioni dei comuni, tra cui, in particolare, quella di stazione appaltante;

dando al contempo atto che, se quanto sopra indicato può idoneamente rappresentare le condizioni legittimanti la integrazione del fondo nella misura massima indicata nel contratto collettivo, resta salva la necessità di accertamento a consuntivo prevista dal contratto che condiziona la messa a disposizione di tali somme.

Per quanto attiene al **punto g) delle direttive**, si ricorda che la Giunta è intervenuta in ordine all'individuazione di un **ambito di miglioramento quali-quantitativo di un servizio esistente**, a parità (e anzi, in riduzione) di dotazione organica, ed ha approvato il relativo piano operativo di produttività con atto n. 485 del 25.10.2011, con il quale è stato approvato e finanziato, per € 21.080,00 il piano operativo "Coordinamento del servizio di spargimento delle miscele antigelive sulla rete stradale provinciale". Il piano è stato elaborato ai sensi dell'**art.15, comma 5 CCNL 1.4.1999**, e ad esso è correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio, al fine del miglioramento quali-quantitativo dei servizi offerti all'utenza esterna, senza incremento della dotazione organica;

Tale finanziamento, ai sensi dell'**art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999** è entrato quindi a far parte delle risorse variabili del fondo risorse decentrate per € 21.080,00, nel rispetto delle condizioni contrattualmente previste, con particolare riferimento ai criteri individuati dall'ARAN nel parere n.499/15L1.

Il fondo risorse decentrate è stato costituito con determinazione dirigenziale n. 101 del 21.2.2011 nel rispetto di quanto sopra enunciato e con le seguenti precisazioni:

a) per quanto attiene alla **risorse stabili**:

1. la voce relativa all'applicazione dell'art. 4 comma 2 CCNL 5.10.2001, corrispondente alla **R.I.A. ed eventuali assegni ad personam** del personale cessato fino al 31.12.2011 è stata integrata della somma di € 11.422,71;

b) per quanto attiene alle **risorse variabili**:

1. le risorse di cui all'art. 15, comma 1, lett. d) CCNL 1.4.1999 relative ai proventi da **sponsorizzazioni**, nella percentuale e con le modalità stabilite con d.g.p. n. 43 del 27.1.2010, sono quantificate in € 10.000,00, salvo revisione a consuntivo;
2. le risorse di cui all' **art. 15 comma 2** CCNL 1.4.1999 sono quantificate in € 73.779,68, in applicazione della facoltà riconosciuta dal contratto e dalla d.g.p.197/2011, per le ragioni più sopra dettagliatamente specificate;
3. le risorse riferite all'integrazione ex **art. 15 comma 5** CCNL 1.4.1999 ammontano, come si è detto, ad euro 21.080,00 per le motivazioni sopra espressamente richiamate;

c) le risorse non spese nell'anno 2011 per mancati utilizzi e riportate nella costituzione del fondo 2011 ammontano ad euro 109.659,68 tenuto conto della detrazione relativa al recupero stipendiale sui primi dieci giorni di assenza per malattia (art. 71 d.l. 112/2008).

Il fondo risorse decentrate per l'anno 2012 ammonta pertanto a complessivi euro 1.897.134,26 al netto degli oneri a carico della Amministrazione, di cui € 1.648.383,30 a titolo di risorse stabili ex art. 31, 2° comma ed € 261.287,09 a titolo di risorse variabili ex art. 31, 3° comma e di risparmi per mancati utilizzi sul fondo 2011.

I criteri di ripartizione delle risorse per l'anno 2012 sono stati definiti (allegato A della preintesa) a seguito di contrattazione con le rappresentanze sindacali, e prevedono in sintesi quanto segue:

In ordine alle risorse per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e delle alte professionalità, si confermano per il 2012 i criteri concordati per il 2011, in particolare il fondo destinato a tali retribuzioni per l'anno 2012 sarà inferiore di una percentuale pari almeno al 7% rispetto all'analogo fondo per l'anno 2010.

In ordine alle risorse necessarie per le indennità contrattuali da riconoscere ai dipendenti in relazione all'organizzazione dei servizi da erogare alla collettività, secondo la disciplina vigente (turno, rischio, reperibilità, orario notturno, festivo, festivo notturno, lavoro domenicale, etc.) (art. 17, 2° comma, lett. d CCNL 1.4.1999), si confermano per il 2012 i criteri concordati per il 2011, in particolare il mantenimento della riduzione del 15% rispetto al 2010 delle risorse destinate a finanziare detti utilizzi;

In ordine alle risorse per riconoscere attività svolte in particolari condizioni disagiate, finanziate con risorse di cui all'art. 15 del CCNL 1999 (art. 17, 2° comma lett. e) CCNL 1.4.1999), si confermano per il 2012 i criteri concordati per il 2011, in particolare il mantenimento della riduzione del 22% rispetto al 2010 delle risorse destinate a finanziare detti utilizzi.

In ordine al meccanismo di bilanciamento tra produttività e incentivi specifici, le parti convergono di escludere dalla sua applicazione il piano di produttività ai sensi dell'art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999 previsto per l'anno 2012 per il Settore Manutenzione strade e finanziato sul fondo dello stesso anno.

Si specifica che le risorse destinate all'incentivazione del personale, per quanto attiene alla produttività collettiva, saranno rese disponibili dopo l'espletamento della periodica procedura di valutazione del personale secondo il sistema di valutazione in vigore nell'ente, e distribuite di conseguenza secondo i criteri in esso previsti, proseguendo nell'attività di valutazione delle prestazioni, dando continuità al riconoscimento di contributi al miglioramento organizzativo, alla crescita di efficienza ed efficacia, alla partecipazione al conseguimento degli obiettivi. A loro volta, le somme destinate a remunerare l'impegno del personale sui piani operativi di produttività saranno rese effettivamente disponibili una volta accertato il raggiungimento del risultato, verificabile attraverso standard e indicatori a conclusione dei progetti stessi. Infine, si precisa che le risorse integrative del fondo ai sensi dell'art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999 saranno rese disponibili a seguito dell'avvenuta certificazione di cui al comma 4 della medesima previsione contrattuale.

Si precisa, infine, che lo stanziamento della spesa trova copertura per competenze, oneri ed IRAP relativi alle varie forme di trattamento accessorio sui capitoli di cui ai prospetti allegati.

Cremona, 21.6.2012

Il Dirigente del settore
Risorse umane, salute e sicurezza
Avv. Rinalda Bellotti

Allegati:

- a) relazione illustrativa ai sensi art. 40 e 40-bis d.lgs.165/01
- b) preintesa sottoscritta in data 21.6.2012
- c) Prospetto dei capitoli relativi al fondo risorse decentrate 2012

Determinazioni del Dirigente del Settore Risorse Umane nn:

- d) 101 del 21.2.2012,

Deliberazioni di Giunta provinciale nn.:

- e) 485 del 25.10.2011
- f) 55 del 21.2.2012